



Il Presidente della Giunta Regionale

DECRETO n. 49

OGGETTO: D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, ART. 22, CO. 1BIS - SOSPENSIONE EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL D.P.R. 361/2000 E ALLA L.R. 7/2024. (ALL. 5/2026).

Data: 09/09/2026



Il Presidente della Giunta Regionale

OGGETTO: D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, ART. 22, CO. 1BIS - SOSPENSIONE EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL D.P.R. 361/2000 E ALLA L.R. 7/2024. (ALL. 5/2026).

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile;

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO, in particolare, l'art. 7 del citato D.P.R. 361/2000 concernente il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni dall'art. 14 del D.P.R. 616/1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito regionale;

VISTA la D.G.R. 23 maggio 2001, n. 409 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone giuridiche ex art. 7, co. 1, del D.P.R. n. 361/2000;

VISTA la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7: "Disciplina concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977. Abrogazione l.r. 13/2005 e ulteriori disposizioni", che disciplina le funzioni amministrative nella materia de qua;

TENUTO CONTO che la L.R. 14 febbraio 2024, n. 7, all'art. 2, disciplina le funzioni di competenza regionale da svolgersi attraverso la "Struttura organizzativa competente" in materia di persone giuridiche private;

RICHIAMATA la DGR n. 226 del 17/04/2025 recante "PARZIALE REVISIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DIPARTIMENTO "PRESIDENZA - PROGRAMMAZIONE - TURISMO", con cui, tra l'altro, il Servizio "Assistenza atti del Presidente e della Giunta Regionale" è stato individuato quale Struttura organizzativa competente in materia di personalità giuridica, ex L.R. 7/2024;

RILEVATO che l'art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.: "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*", testualmente recita:

"Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che ottengono l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore [...], l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 è sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. Dell'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore [...], è data comunicazione, da parte dell'ufficio di cui all'art. 45 competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o alla Provincia autonoma competente";

RILEVATO, altresì, che per effetto del prefato art. 22, co. 1bis, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii., l'iscrizione degli Enti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), determina, oltre che la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione degli stessi nel Registro regionale delle persone giuridiche, anche l'inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024, fintanto che sia mantenuta l'iscrizione degli Enti medesimi nel citato RUNTS;

DATO ATTO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito successive indicazioni in merito all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.. In particolare, al punto 2. della Circolare ministeriale n. 38 del 21.04.2022 recante *“L'iscrizione al RUNTS degli enti già esistenti.”*, sono stati indicati i requisiti per l'iscrizione al RUNTS relativamente agli Enti iscritti al Registro regionale delle persone giuridiche e, per l'effetto, già dotati di personalità giuridica;

RILEVATO che il Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” - Servizio “Programmazione sociale” DPG022 - Ufficio “Terzo Settore”, competente in materia di iscrizioni degli Enti al RUNTS, ha trasmesso in data 06/08/2026 la Determinazione Dirigenziale n. DPG022/211 del 06/08/2026 recante: *“Provvedimento di iscrizione dell'Ente CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE GRAN SASSO D'ITALIA - TERAMO APS ETS (REP. N. 154315; CF 80006280673) in breve denominato “CAI Teramo”, nella sezione “B“- ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 e ss.mm.ii.”*, con cui ha provveduto ad iscrivere nell'apposita sezione del RUNTS, l'Ente *de quo* già iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche, come specificato **nell'Ail. 5/2026**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, con contestuale inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000 e della L.R. n. 7/2024 all'Ente riportato all'**Ail. 5/2026** al presente decreto;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- può essere pubblicato integralmente, in osservanza della vigente normativa nazionale ed anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 e ss.mm.ii. "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti." e della Circolare del Servizio Autonomo "Controlli e Anticorruzione" protocollo n. RA/83964/22 del 3.03.2022;

DATO ATTO, altresì, che il Direttore della “Direzione generale della Regione”, reggente del Dipartimento “Presidenza - Programmazione - Turismo” e il Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale” hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento con l'apposizione delle proprie firme in calce al presente atto;

Per tutto quanto sopra premesso,

DECRETA

Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto

1. **di prendere atto** della Determinazione Dirigenziale, citata in premessa, del Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” Servizio “Programmazione sociale” DPG022 - Ufficio “Terzo Settore” n. DPG022/211 del 06/08/2026 riferita **all'Ente CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE GRAN SASSO D'ITALIA - TERAMO APS ETS (REP. N. 154315; CF 80006280673) in breve denominato “CAI Teramo”**, con sede legale in Teramo (TE) - via Cona, n. 180;
2. **di prendere atto** dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, da parte del Dipartimento “Sociale - Enti Locali - Cultura” Servizio “Programmazione sociale” DPG022 - Ufficio “Terzo Settore”, dell'Ente già iscritto nel registro regionale delle persone giuridiche, come dettagliato all'**Ail. 5/2026**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di disporre** la conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche dell'Ente medesimo, con ogni conseguente inapplicabilità di cui al D.P.R. n. 361/2000 e alla L.R. n. 7/2024;
4. **di disporre** che, in caso di cancellazione dell'Ente, di cui all'**Ail. 5/2026**, dal RUNTS, opportunamente comunicata dalla competente Struttura regionale, sarà ripristinata la pregressa

iscrizione dell'Ente medesimo al registro regionale delle persone giuridiche ex D.P.R. n. 361/2000 e L.R. n. 7/2024;

5. **di trasmettere** il presente atto all'Ente e al Dipartimento "Sociale - Enti Locali - Cultura" - Servizio "Programmazione sociale" DPG022 - Ufficio "Terzo Settore", per opportuna conoscenza;
6. **di pubblicare** integralmente il presente decreto ed il relativo Allegato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo;

Il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso al T.A.R. nel rispetto dei termini e delle modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



Il Presidente Della Giunta Regionale

RIEPILOGO FIRME

ESTENSORE
Sandrina Masciola
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA016 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco De Santis
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA PROGRAMMAZIONE TURISMO
Vincenzo Rivera
(Firmato digitalmente)



Il Presidente della Giunta Regionale

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

Presidente della Giunta Regionale

Data: 09/09/2026 13:12:06

Nr. di serie certificato: 86021729925138792345670003011584838031